

N. R.G. 1 /2018



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Fallimentare Ufficio di Lucca

Il G.D., visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 7 comma I e dell'art. 9 L. 3/2012 il 19-01-2018 da Pannocchia Enrico, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Emilia Filippini;
vista l'integrazione depositata il 21-2-2018 a seguito dei rilievi di questo giudicante del 6-2-2018;

rilevato che la proposta di accordo soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 10 comma I e vista l'attestazione ai sensi dell'art. 9 comma II dei professionisti designati dall'ODCEC di Lucca rag. Marco Nottoli e dr. Paolo Canozzi;

visto l'art. 10 L. 3/2012;

FISSA

L'udienza del 11-05-2018 h. 10.45, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma I della proposta, della relazione e del presente decreto ai creditori, a mezzo PEC o con le altre modalità previste dall'art. 10 comma I.

All'udienza fissata l'OCC relazionerà sull'esito del voto; se l'accordo sarà stato raggiunto l'OCC depositerà in udienza la relazione prevista dall'art. 12 comma I, e nel termine che verrà fissato da questo G.D., la trasmetterà a tutti i creditori;

scaduto il termine per sollevare contestazioni da parte dei creditori, trasmetterà a questo giudicante la relazione, eventuali contestazioni ricevute, nonché l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori sopra indicati.

Dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 12/03/2018

Il Giudice
dott. Giacomo Lucente

